

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA
PER UN CAPITALE PARI A € 28.000.000,00**

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARA	3
ARTICOLO 2 – EROGAZIONE DEL MUTUO.....	3
ARTICOLO 3 – PRE-AMMORTAMENTO	3
ARTICOLO 4 – PIANO DI AMMORTAMENTO	3
ARTICOLO 5 – VERSAMENTO RATE.....	4
ARTICOLO 6 – TASSO DI INTERESSE NOMINALE.....	4
ARTICOLO 7 – GARANZIE E PAGAMENTO DEL PRESTITO.....	4
ARTICOLO 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	4
ARTICOLO 9 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO	5
ARTICOLO 10 – STIPULAZIONE CONTRATTO.....	5
ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI.....	5
ARTICOLO 12 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONI.....	6
ARTICOLO 13 – ONERI E SPESE.....	6
ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	6
ARTICOLO 15 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19.06.2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA.....	7
ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	8
ARTICOLO 17 – CLAUSOLA FINALE	8

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA GARA

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento di un servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo chirografario per un capitale pari a € 28.000.000,00 per l'Azienda USL di Bologna, autorizzato con Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 19/01/2026, con piano di ammortamento ventennale, a tasso variabile, per la realizzazione delle seguenti opere:

1. Nuova sede del SerD Ovest e Navile (BO);
2. Acquisto e sostituzione di Tecnologie Biomediche;
3. Interventi di ripristino e adeguamento funzionale dell'Ospedale Maggiore;
4. Interventi di ripristino e adeguamento funzionale dell'Ospedale Bellaria;
5. Interventi di ripristino e adeguamento funzionale Ospedali Spoke e servizi territoriali;
6. Aggiornamento tecnologico Cabine Elettriche Ospedali Hub;
7. Ospedale Maggiore lavori di ripristino e adeguamento sale operatorie Corpo D.

Il finanziamento è regolato dalle norme sulla trasparenza bancaria del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), dal Codice Civile (art. 1813 e ss.) e, per quanto applicabili, dai principi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

ARTICOLO 2 – EROGAZIONE DEL MUTUO

Il mutuo dovrà essere erogato per l'intero in un'unica soluzione, mediante versamento sul conto di Tesoreria dell'Azienda Usl di Bologna, attualmente intrattenuto con Intesa Sanpaolo S.p.A., a fronte di apposita richiesta e perfezionate le garanzie di cui all'art. 7 del presente Capitolato.

Il mutuo sarà ammortizzato in 20 (venti) anni, con pagamento di quaranta rate semestrali posticipate con decorrenza dal 01/01 (primo gennaio) o dal 01/07 (primo luglio) successivo alla data di erogazione, con scadenza, rispettivamente, al 30/06 (trenta giugno) o al 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

ARTICOLO 3 – PRE-AMMORTAMENTO

L'Azienda Usl di Bologna potrà ottenere l'erogazione della somma, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, a fronte di apposita domanda di utilizzo, a firma del Legale Rappresentante dell'Azienda.

Nell'ipotesi di erogazione prima della data di inizio dell'ammortamento, l'Azienda Usl di Bologna corrisponderà gli interessi di pre-ammortamento dalla data di erogazione (esclusa) fino al giorno (incluso) immediatamente precedente la data di inizio ammortamento, nella stessa misura fissata per il periodo di ammortamento.

ARTICOLO 4 – PIANO DI AMMORTAMENTO

Al termine del periodo del pre-ammortamento del mutuo ovvero ad ogni eventuale variazione del tasso applicato allo stesso, l'Istituto bancario avrà l'obbligo di fornire e aggiornare il piano di ammortamento del mutuo aggiudicato, con l'indicazione dei seguenti parametri:

- tasso di interesse applicato per il calcolo della rata;
- importo della rata di ammortamento semestrale suddiviso, per ciascuna delle scadenze previste, in quota capitale e quota interessi;
- debito residuo dopo il pagamento di ciascuna rata.

ARTICOLO 5 – VERSAMENTO RATE

Ciascuna rata semestrale è composta dalla somma di una quota capitale e di una quota di interessi sul capitale residuo: si assume che la quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate.

La somma mutuata verrà rimborsata pagando, senza interruzione, presso le casse dell'Istituto bancario, numero 40 (quaranta) rate semestrali posticipate, decorrenti il 01/01 (primo gennaio) e il 01/07 (primo luglio) successivo alla data di erogazione e così, successivamente, di sei mesi in sei mesi tutte le altre, comprensive sia delle quote di capitale indicate nel piano di ammortamento nonché delle quote di interesse sul capitale residuo, calcolate al tasso risultante dal parametro indicato all'articolo 6.

ARTICOLO 6 – TASSO DI INTERESSE NOMINALE

Il tasso di interesse nominale, variabile semestralmente, è dato dal tasso **EURIBOR a sei mesi** (base calcolo: giorni effettivi/360) oltre allo **SPREAD** derivante dall'offerta di gara, espresso con tre decimali.

Lo spread offerto è unico e invariabile per tutta la durata del mutuo. Lo stesso spread è comprensivo di tutte le spese di istruttoria, degli onorari, delle commissioni, dell'imposta di registro ed ogni altro tipo di remunerazione comunque denominata.

Il tasso EURIBOR di riferimento è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi (1 gennaio e 1 luglio di ogni anno).

Il tasso di interesse, come sopra definito, verrà applicato per il periodo di ammortamento e sulle somme erogate nel periodo di pre-ammortamento (periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di decorrenza dell'ammortamento).

Il suddetto tasso, applicabile in misura semestrale, sarà rideterminato in via automatica a ogni scadenza semestrale, in relazione all'andamento del parametro Euribor maggiorato dello spread.

ARTICOLO 7 – GARANZIE E PAGAMENTO DEL PRESTITO

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente capitolato, l'Azienda Usl di Bologna si impegna:

- a stanziare ogni anno, in bilancio, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al finanziamento;
- ad emettere apposito atto di delega, con il quale l'Azienda delega il proprio tesoriere a pagare irrevocabilmente le rate del mutuo nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, a valere sulle entrate proprie e, se necessario, sulla quota disponibile dell'anticipazione di tesoreria, effettuando per tempo i necessari accantonamenti e con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Azienda Usl di Bologna dovrà far assumere all'eventuale nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, notificando al medesimo l'atto di delega di cui al presente articolo e provvedendo a che lo stesso venga accettato dal Tesoriere, con le modalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Clausola di rinegoziazione:

La stazione appaltante si riserva la possibilità di rinegoziare il mutuo (es. cambio del tipo di tasso; prolungamento dei tempi del mutuo; abbreviazione dei tempi).

ARTICOLO 9 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO

L'Azienda Usl di Bologna potrà estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il mutuo con preavviso mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata che la banca mutuante dovrà ricevere almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre.

La facoltà di estinzione anticipata del mutuo potrà essere esercitata durante tutto il periodo di ammortamento.

Resta inteso che l'Azienda, nel caso di finanziamento a tasso variabile, avrà l'obbligo di corrispondere un importo coincidente alla quota capitale residua (o quota parte di essa in caso di estinzione parziale), contenuta nelle rate di ammortamento per le quali vi è stata l'estinzione anticipata, senza alcun onere aggiuntivo ulteriore a proprio carico.

In conseguenza all'estinzione anticipata (parziale o totale) del mutuo, l'Istituto bancario mutuante dovrà impegnarsi alla liberazione delle entrate proprie, concesse in delegazione, nella misura del capitale rimborsato.

ARTICOLO 10 – STIPULAZIONE CONTRATTO

In esito all'espletamento della procedura di gara sarà stipulato apposito atto notarile tra l'Azienda Usl di Bologna e l'Istituto bancario mutuante aggiudicatario.

L'Azienda dovrà produrre all'Istituto bancario mutuante, entro il termine massimo di 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'atto di delega debitamente notificato al proprio Tesoriere.

Qualora non si proceda alla stipula del contratto, l'Istituto aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

L'Azienda si riserva la facoltà di differire o non dar corso alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dall'Istituto, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c..

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

L'istituto ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'istituto è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Istituto sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'istituto può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'istituto non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

L'Istituto s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. L'Istituto, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

ARTICOLO 12 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONI

Il mancato pagamento delle somme dovute all'Istituto bancario mutuante, così come qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente contratto, comporta l'obbligo di corresponsione, oltre che delle somme insolute, degli interessi di mora nella misura del tasso regolante il mutuo.

Trascorsi 30 giorni dalla data della inadempienza, l'Istituto bancario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c..

La risoluzione del contratto verrà comunicata con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ARTICOLO 13 – ONERI E SPESE

Il contratto, soggetto al regime fiscale di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed all'esenzione di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), dello stesso D.P.R., è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente, va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente. La sottoscrizione del contratto avverrà in forma elettronica.

Gli oneri notarili, le spese relative all'istruttoria e qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo così come le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese quelle contrattuali, sono a carico della banca mutuante.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri **entro trenta** giorni dalla notifica della cessione.

5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto

che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

7. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19.06.2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante

automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

ARTICOLO 17 – CLAUSOLA FINALE

Per ogni altra norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente Capitolato d'oneri, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.